

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 118/2001
del 28 settembre 2001
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2001 del 13 luglio 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 27 (direttiva 91/440/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

- **32001 L 0012**: direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).»

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 42a (direttiva 95/18/CE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

- **32001 L 0013**: direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26).»

⁽¹⁾ GU L 251 del 20.9.2001, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

Articolo 3

Nell'allegato XIII dell'accordo dopo il punto 41a (direttiva 95/19/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

- «41b. **32001 L 0014:** direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).»

Articolo 4

I testi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 118/2001

- (a) All'elenco di porti indicato nell'allegato I della direttiva è aggiunto il seguente elenco di porti norvegesi:

«NORVEGIA

Narvik
Bodø
Mosjøen
Namsos
Trondheim
Åndalsnes
Bergen
Stavanger
Kristiansand
Brevik
Larvik
Horten
Drammen
Oslo
Moss»

- (b) Alle cartine contenute nell'allegato I della direttiva è aggiunta la seguente cartina delle linee ferroviarie norvegesi:

«[cartina].»
